

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 87 Del 16-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:10, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA	P	CIUCCHI UMBERTO	P
MUGNAI GIULIA	P	SIMONI CRISTINA	A
VIGNOLINI GIONATA	P	NAIMI LORENZO OMAR	A
CARDINALI ANDREA	P	PITTORI SILVIO	A
ORPELLI LAURA	A	ARCAMONE GIORGIA	A
CECORO FEDERICO	P	CIARI COSTANTINO	P
PICCHIONI DARIO	P	GONNELLI ALESSANDRO	P
FOSSATI SILVIA	P	LAPI SILVIA	P
GABBRIELLI FABIO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la presidenza FOSSATI SILVIA in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Generale ORIGA MASSIMO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PICCHIONI DARIO
GABBRIELLI FABIO
GONNELLI ALESSANDRO

e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si precisa che la seduta è stata svolta in modalità telematica (videoconferenza), ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 16 aprile 2020 - RG n. 10.

Si dà atto della presenza dei Consiglieri indicati nell'appello, oltre che degli Assessori Bianchini - Buoncompagni - Cellai - Farini - Poggesi, che sono stati identificati dal Segretario. La piattaforma utilizzata ha consentito la partecipazione alla seduta di tutti i componenti presenti in collegamento simultaneo - con la possibilità di visione degli atti, di intervento nella discussione e dell'espressione del voto palese - nonché l'esercizio delle funzioni di assistenza del Segretario ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il luogo di svolgimento della seduta è convenzionalmente individuato nella sede comunale.

Si dà atto inoltre che, rispetto all'appello di inizio seduta, durante la trattazione del punto risultano collegati, quindi sono presenti, i Consiglieri Silvio Pittori e Laura Orpelli.

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile vicario del Servizio Finanziario e Partecipate, Dott.ssa Orietta Occhiolini, in data 3.12.2020;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (luc);
- la predetta luc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (luc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile vicario del Servizio interessato, Dott.ssa Orietta Occhiolini, e del Responsabile vicario del Servizio Finanziario e Partecipate, Dott.ssa Orietta Occhiolini, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa e la regolarità contabile;

Con n. 11 voti Favorevoli, n. 3 voti Contrari (Pittori, Ciari, Gonnelli) e n. 0 Astenuti, su n. 14 presenti e votanti (in quanto, rispetto all'appello di inizio seduta, risultano presenti i Consiglieri Pittori e Orpelli), voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di confermare le aliquote dell'Imposta municipale propria (Imu) 2020 anche per l'anno d'imposta 2021, ovvero:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5.7 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0.4 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0.4 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9.2 per mille;

- ulteriori pertinenze dell'abitazione principale (classificate in categoria catastale C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al 9,2 per mille;
- abitazione e relative pertinenze locate o tenute a disposizione del proprietario: aliquota pari al 10,6 per mille;
- abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 9,2 per mille;
- abitazione e relative pertinenze locata con contratto di tipo concordatario (art.2 c.3 della L. n. 431/1998): aliquota pari al 5,0 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,2 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,2 per mille.

2) Di demandare al Servizio Finanziario e Partecipate la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Orietta Occhiolini.

4) Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

**QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. 11 voti Favorevoli, n. 3 voti Contrari (Pittori, Ciari, Gonnelli) e n. 0 Astenuti, su n. 14 presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 03-12-2020

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA OCCHIOLINI ORIETTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 03-12-2020

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA OCCHIOLINI ORIETTA

Allegato alla deliberazione n. 87 del 16-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to FOSSATI SILVIA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ORIGA MASSIMO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registrata al n. 2660

Figline e Incisa Valdarno, lì 22-12-2020

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online per quindici (15) giorni consecutivi dal 22-12-2020 al 06-01-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registrata al n. 2660

Figline e Incisa Valdarno, lì

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

ESECUTIVITÀ

Immediatamente esecutiva: **S**

La presente deliberazione è esecutiva dal: 16-12-2020

[] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 22-12-2020

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ORIGA MASSIMO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 22-12-2020

Il Resp. Segr. Generale
Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA